

REGOLAMENTO PER L'OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO

DA PARTE DEGLI ESERCIZI DI SOMMINISTRAZIONE

Approvato con Delibera C.C. n° ____ del __.__.

Sommario

Premesse	e finalità	3
Art. 1 -	Ammissibilità occupazione suolo pubblico	3
Art. 2 -	MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA DI OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO	4
Art. 3 -	LUNGHEZZA DEL FRONTE OCCUPATO	5
Art. 4 - VEICOLARE	OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO TOTALMENTE SULLA SEDE STRADALE APERTA AL TRAFFIC	
Art. 5 - SENZA POSS	OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO TOTALMENTE SULLA SEDE STRADALE A TRAFFICO LIMITAT	
Art. 6 -	OCCUPAZIONE SU AREE PEDONALI	ε
Art. 7 -	OCCUPAZIONI SU MARCIAPIEDE	6
Art. 8 -	OCCUPAZIONE IN PARTE SULLA SEDE STRADALE, IN PARTE SUL MARCIAPIEDE	7
Art. 9 -	COLLOCAZIONE ISOLATA	7
Art. 10 -	OCCUPAZIONE SOTTO I PORTICI	7
Art. 11 -	ELEMENTI DI DELIMITAZIONE	8
Art. 12 -	PEDANE	8
Art. 13 -	A RREDI	9
Art. 14 -	GAZEBO/DEHOR	g
Art. 15 -	DIVIETI	10
Art. 16 -	TRACCIAMENTO A TERRA DELL'AREA AUTORIZZATA	11
Art. 17 -	Tende	11
Art. 18 -	PIANI D'AMBITO	11
Art. 19 -	Progetto unitario	12
Art. 20 -	OBBLIGHI DEL CONCESSIONARIO	12
Art. 21 -	Revoca - Decadenza	13
Art. 22 -	NORME TRANSITORIE E FINALI	13
A LLEGATI	(A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P)1	6/31
ΒΩ77Δ ΡΙΔΙ	NO D'ARITO	32

Premesse e finalità

Il presente regolamento definisce le condizioni per il rilascio delle concessioni di suolo pubblico ad uso degli esercizi di somministrazione, individuando le tipologie di arredo degli spazi ammessi e le relative procedure amministrative. Il provvedimento di concessione disciplina gli obblighi e le attività del concessionario connessi all'utilizzazione del suolo o spazio pubblico.

Lo scopo è di realizzare una corretta individuazione degli spazi ed un miglior decoro urbano, rendendo omogenee le strutture da collocare su suolo pubblico, in ossequio a normative e regolamenti comunali vigenti.

ART. 1 - AMMISSIBILITÀ OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO

- 1 L'occupazione di suolo pubblico è consentita solo nelle aree pedonali, quali piazze e strade, sui marciapiedi, sotto i portici e sulla sede stradale negli spazi adibiti alla sosta e al parcheggio delle moto e degli autoveicoli, sui beni appartenenti al demanio comunale ed al patrimonio indisponibile nonché sui tratti di aree private sulle quali sia stata costituita la servitù di pubblico passaggio, nei modi e nelle forme previste dalla legge.
- 2 L'occupazione può essere:
 - permanente;
 - temporanea.

Per temporanea si intende l'occupazione per un periodo massimo di sei mesi nel corso dell'anno.

Esclusivamente in via temporanea è consentita l'occupazione della sede stradale nelle aree adibite alla sosta o al parcheggio, nel rispetto dell'art. 20, commi 1) e 3) del Codice della Strada (D.Lgs. n. 285 del 30.4.1992) e dell'art. 175 e segg. del Regolamento di attuazione (vedi anche allegati del presente Regolamento A, B, C, D, M, N, I e P).

- 3 Qualsiasi tipo di occupazione, secondo le modalità contenute nel presente Regolamento, deve essere conforme al D.M. 236/89 e al D.P.R. 503/96 e successive modificazioni (abbattimento barriere architettoniche).
- 4 Nel caso in cui vi siano più richieste di occupazione della medesima area in forma isolata permanente, le concessioni di suolo pubblico relative sono assentite previo esperimento di una procedura selettiva che assicuri l'imparzialità tra i possibili candidati. A parità di condizioni è preferita la richiesta di occupazione di suolo pubblico a minore distanza misurata dalla mezzeria del fronte occupato dall'esercizio rispetto al mezzeria del fronte dell'area richiesta nell'istanza.
- 5 Il procedimento amministrativo oggetto del presente regolamento comporterà la richiesta di pareri ai competenti Uffici Tecnici comunali per i profili attinenti l'arredo, la mobilità e viabilità urbana e dei pareri necessari in presenza di eventuali vincoli urbanistico-edilizi insistenti sull'area interessata dall'istanza, nonché di abusi edilizi.
- 6 Per esercizi di somministrazione si intendono i pubblici esercizi (bar e ristoranti) di cui al codice del commercio della Regione Toscana. Ai fini dell'applicazione del presente regolamento sono comunque assimilabili a pubblici esercizi le attività di cui al successivo comma 7.
- 7 Potranno inoltre essere considerate come attività rientranti al comma 6 anche le attività di cui ai codici ATECO 56.10.11 e 56.10.12 (Ristorazione con somministrazione),

- 56.10.20 e 56.10.30 (Ristorazione senza somministrazione con preparazione di cibi da asporto) 56.30.00 (Bar ed altri esercizi simili senza cucina) e più precisamente:
 - le attività commerciali di generi alimentari che non effettuano somministrazione assistita purchè dotate di servizi igienici ad esclusivo uso della clientela;
 - le imprese artigiane che esercitano la vendita di generi alimentari di propria produzione e che non effettuano somministrazione assistita purchè dotate di servizi igienici ad esclusivo uso della clientela;
- 8 Sono fatte salve eventuali altre attività consentite dallo specifico Regolamento di Polizia Urbana purchè previste dagli specifici Piani d'Ambito.
- 9 Per l'occupazione di suolo pubblico in aree ove sono presenti parcheggi in ipogeo è obbligatorio presentare una relazione statica a firma di tecnico abilitato che comprovi la resistenza dei solai in relazione al carico aggiuntivo. E' fatto divieto assoluto di realizzare ancoraggi di ogni genere, a terra, su pareti, spallette o su altri manufatti, mediante infissione di chiodi, viti, picchetti o similari. E' inoltre richiesto l'impegno alla salvaguardia della pavimentazione esistente.

ART. 2 - MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA DI OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO

- 1 La domanda per le varie tipologie di occupazione di suolo pubblico dovrà essere presentata al SUAP compilando l'apposito modello disponibile sul portale AIDA e presentando i seguenti allegati che risultano essenziali ai fini del corretto esperimento dell'istruttoria:
 - 1.1 Relazione tecnica descrittiva dell'occupazione con breve descrizione degli elementi di arredo e degli eventuali elementi di delimitazione (che saranno poi dettagliatamente specificati e quantificati nella scheda di cui al successivo comma 1.4), segnalazione di situazioni particolari in prossimità dell'area interessata ad es. zone sosta disabili, altre occupazioni già presenti, stalli posti auto, aree pedonali, zone di traffico limitato o ordinario, cassonetti ed altri elementi che si ritiene utili.
 - 1.2 Planimetria con l'ubicazione del luogo interessato in scala 1:1000
 - 1.3 Tavola grafica contenente i seguenti elementi:
 - 1.3.1 Rilievo in scala 1:100 o 1:200 della zona limitrofa all'area da occupare, in cui siano rappresentati, oltre i fili degli edifici, la sede stradale ed i marciapiedi su ambo i lati, con indicazioni sull'uso del suolo (es. area pedonale), segnaletica verticale, fermate mezzi pubblici, cassonetti, stalli parcheggi, altre occupazioni già presenti ed ulteriori indicazioni utili. E' obbligatoria una sequenza fotografica per un raggio di mt 25 dall'attività;
 - 1.3.2 Rappresentazione planimetrica quotata dell'area occupata in scala 1:50, con indicazione del filo marciapiede (se esistente), muretti o spallette, dell'eventuale segnaletica orizzontale per la delimitazione dei parcheggi, posti auto per disabili ecc. Saranno comunque rappresentate, limitatamente all'affaccio sull'area da occupare, le murature che delimitano l'attività del richiedente e la proiezione sull'esterno degli assi delle pareti di confinamento, nonché lo spazio esterno esteso almeno 5 metri oltre detti assi;
 - 1.3.3 Particolari in pianta, prospetto e sezione degli arredi in scala 1:20, ovvero gli elementi di delimitazione, le pedane, i tavoli, le sedie, gli ombrelloni ed ogni altro elemento di arredo da installare.

- 1.4 Scheda quantificazione arredi, dove saranno indicativamente elencati gli arredi richiesti, con descrizione delle caratteristiche tipologiche, natura dei materiali, colori (corredati se possibile da immagini del prodotto) con indicazione degli elementi da installare.
- 1.5 Indicazione di eventuali vincoli di Regolamento Urbanistico o cui al D.lgs 42/2004 ricadenti sull'area oggetto della richiesta di occupazione.
- 1.6 Nel caso di presentazione di Progetto Unitario ai sensi del successivo art. 19 la domanda dovrà inoltre contenere:
 - Relazione tecnica integrativa per l'applicazione della fattispecie prevista dall'art. 19 ove siano ben individuate le peculiarità del Progetto Unitario e le ragioni della sua approvazione;
 - Ulteriore elaborato grafico, alternativo al Rilievo di cui al punto 1.3, esteso per una zona limitrofa all'area da occupare per un raggio di mt 25 dall'attività. Nel rilievo devono essere ben rappresentati, oltre i fili degli edifici, la sede stradale ed i marciapiedi su ambo i lati, con indicazioni sull'uso del suolo (es. area pedonale), segnaletica verticale, fermate mezzi pubblici, cassonetti, stalli parcheggi, altre occupazioni già presenti ed ulteriori indicazioni utili;
 - Rendering della struttura progettata;
- 2 La trasmissione dell'istanza, firmata digitalmente dal richiedente o da procuratore speciale, deve avvenire esclusivamente attaverso il portale dei servizi alle imprese AIDA. Gli allegati dovranno essere firmati digitalmente da un tecnico iscritto ad albo professionale.
- 3 Ove le installazioni non rientrano nella fattispecie di cui all'art. 137 della LRT 65/2014 (Opere, interventi e manufatti privi di rilevanza edilizia) è sempre richiesta l'attivazione del procedimento edilizio mediante la presentazione di:
 - CIL, ai sensi del comma 2 lettera c-bis) dell'art. 136 della LRT 65/2014, per occupazioni temporanee comprese tra 90 e 180 giorni;
 - SCIA, ai sensi del comma 1 lettera e) dell'art. 135 della LRT 65/2014, per occupazioni permanenti;
- 4 È' comunque prescritto il rispetto delle disposizioni del Codice per le opere, interventi e manufatti da realizzarsi o installarsi in aree soggette a tutela paesaggistica ed il rispetto delle eventuali limitazioni e prescrizioni contenute nelle norme del Regolamento Edilizio.
- 5 Il rinnovo della concessione di occupazione di suolo pubblico già rilasciata con le procedure del presente articolo potrà avvenire in forma semplificata come di seguito specificato:
 - La domanda dovrà essere presentata al SUAP compilando l'apposito modello di rinnovo disponibile sul portale AIDA. Il richiedente dovrà autocertificare nelle forme di legge che niente è variato rispetto alla concessione già rilasciata (non sono richiesti i documenti di cui al precedente comma 1;
 - La trasmissione dell'istanza, firmata digitalmente dal richiedente o da procuratore speciale, deve avvenire esclusivamente attaverso il portale dei servizi alle imprese AIDA;
 - Il rinnovo della concessione da parte dell'ufficio competente potrà avvenire solo previo sopralluogo di verifica di rispondenza a quanto dichiarato; sopralluogo da effettuare a cura dell'ufficio arredo urbano;

ART. 3 - LUNGHEZZA DEL FRONTE OCCUPATO

1 - La lunghezza (misurata parallelamente all'edificio o al ciglio stradale) dell'area occupata dovrà mantenersi all'interno della proiezione ortogonale dei confini del locale ove è esercitata l'attività di somministrazione. E' possibile richiedere l'occupazione di spazi limitrofi alla proprietà previa presentazione di nulla-osta a firma del proprietario confinante (vedi allegato A).

ART. 4 - OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO TOTALMENTE SULLA SEDE STRADALE APERTA AL TRAFFICO VEICOLARE O ZTL

- 1 L'occupazione della sede stradale, in caso di <u>sosta non delimitata</u>, avrà profondità massima di 2,00 ml (misurata ortogonalmente al ciglio stradale); in ogni caso, la larghezza della corsia di scorrimento per il traffico veicolare non potrà essere inferiore a 3,50 ml, da misurarsi al netto dello spazio riservato alla sosta, anche non delimitata, su ambo i lati della strada, ovvero ml 2,00 per ciascun lato (vedi allegato A).
- 2 L'occupazione della sede stradale, in caso di <u>sosta delimitata, con tipologia in linea o</u> <u>a pettine</u> (90° rispetto al bordo marciapiede) avrà profondità massima pari al filo esterno della linea di delimitazione del parcheggio; in ogni caso la profondità non potrà superare ml 5,00 (Allegato B).
- 3 L'occupazione della sede stradale, in caso di <u>sosta delimitata, con tipologia a spina di pesce</u> (inclinata a 30°, 45°, 60° rispetto al bordo marciapiede) avrà profondità massima pari al filo esterno della linea di delimitazione del parcheggio; in ogni caso la profondità non potrà superare ml 4,50 (Allegato C).
- 4 Per gli arredi consentiti si deve far riferimento al successivo art. 13.

ART. 5 - OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO TOTALMENTE SULLA SEDE STRADALE A TRAFFICO LIMITATO SENZA POSSIBILITÀ DI SOSTA (INGRESSO DA VARCO)

- 1 L'area occupata potrà avere una profondità massima di 4,4 ml, garantendo una corsia per il passaggio veicolare non minore di 3,50 ml (Allegato D).
- 2 Per gli arredi consentiti si deve far riferimento al successivo art. 13.

ART. 6 - OCCUPAZIONE SU AREE PEDONALI

- 1 Occupazione di suolo pubblico in aderenza all'edificio (Allegato E):
 - 1.1 la profondità dell'area occupata (ortogonalmente all'edificio) non potrà essere superiore a 4,40 ml;
 - 1.2 tra l'area occupata ed il bordo del marciapiede opposto o il limite dell'area pedonale, dovrà essere lasciato un passaggio di almeno 3,50 ml, libero da qualsiasi intralcio.
- 2 Occupazione di suolo pubblico non in aderenza all'edificio (Allegato F):
 - 2.1 la profondità dell'area occupata (ortogonalmente all'edificio) non potrà essere superiore a 4,40 ml;
 - 2.2 tra l'edificio e la parte occupata, ove non vi sia presente il marciapiede, dovrà essere lasciato un passaggio pedonale pubblico, libero da qualsiasi intralcio, di almeno 2,50 ml; qualora il marciapiede sia presente, la distanza da lasciare libera tra l'edificio e l'area occupata, può ridursi alla larghezza del marciapiede stesso con

un minimo comunque di 1,20 ml. Al fine di raggiungere la dimensione minima l'ufficio può prescrivere la messa in opera di pedane per colmare il dislivello tra marciapiede e struttura in progetto;

- 2.3 tra l'area occupata ed il bordo del marciapiede opposto o il limite dell'area pedonale, dovrà essere lasciato un passaggio di almeno 3,50 ml, libero da qualsiasi intralcio.
- 3 Per gli arredi consentiti si deve far riferimento al successivo art. 13.

ART. 7 - OCCUPAZIONI SU MARCIAPIEDE

- 1 Occupazione di suolo pubblico in aderenza all'edificio (Allegato G):
 - 1.1 la profondità dell'area occupata (ortogonalmente all'edificio) non potrà essere superiore alla metà dell'ampiezza del marciapiede e comunque non maggiore di 4,00 metri.
 - 1.2 tra l'area occupata ed il bordo del marciapiede dovrà essere lasciato un passaggio di almeno 1,20 ml, libero da qualsiasi intralcio.
- 2 Occupazione di suolo pubblico non in aderenza all'edificio (Allegato H):
 - 2.1 la profondità dell'area occupata (ortogonalmente all'edificio) non potrà essere superiore alla metà dell'ampiezza del marciapiede e comunque non maggiore di 4,00 metri.
 - 2.2 tra l'edificio e la parte occupata dovrà essere lasciato un passaggio pedonale pubblico, libero da qualsiasi intralcio, di almeno 2,00 ml;
 - 2.3 tra l'area occupata ed il bordo del marciapiede dovrà essere lasciata una distanza libera di almeno 0,50 ml; nell'eventualità che in prossimità del bordo del marciapiede sia presente un elemento di arredo o di altro genere, quale ad esempio un colonnino dissuasore, un palo segnaletico, etc., la distanza libera sopradetta sarà misurata dal limite esterno dell'ostacolo.
- 3 Per gli arredi consentiti si deve far riferimento al successivo art. 13.

ART. 8 - OCCUPAZIONE IN PARTE SULLA SEDE STRADALE, IN PARTE SUL MARCIAPIEDE

- 1 Nel caso di occupazione realizzata in parte sulla sede stradale, in parte sul marciapiede, occorre lasciare un passaggio per i pedoni di almeno 1,20 ml, libero da qualsiasi intralcio (Allegato I).
- 2 Per la parte occupata sulla sede stradale si farà riferimento agli articoli 3 e 4 del presente Regolamento.
- 3 Per gli arredi consentiti si deve far riferimento al successivo art. 13.

ART. 9 - COLLOCAZIONE ISOLATA

- 1 L'occupazione in forma isolata è consentita solo in aree pedonali (Allegato J).
- 2 Tra l'area occupata ed il fronte dell'edificio dovrà essere lasciato un passaggio pedonale pubblico, libero da qualsiasi intralcio, superiore ai 5 metri.
- 3 L'area occupata non potrà essere antistante aperture (porte e finestre) che non siano di pertinenza dell'esercizio.

- 4 La profondità dell'area occupata (ortogonalmente all'edificio) non potrà essere superiore alla metà dell'ampiezza della zona pedonale e comunque non potrà essere maggiore di 4,00 m.
- 5 Per la concessione di tale aree si veda l'art. 1 comma 4.
- 6 Per gli arredi consentiti si deve far riferimento al successivo art. 13.

ART. 10 - OCCUPAZIONE SOTTO I PORTICI

- 1 Sotto i porticati non sono ammessi elementi di delimitazione ad esclusione delle fioriere, da collocarsi a filo interno del marciapiede e quindi nello spazio ricompreso nell'ingombro del colonnato (Allegato K).
- 2 Non è consentito l'uso degli ombrelloni e pedane.
- 3 E' altresì ammesso l'uso di tende frangisole contenute nella sagoma della campata del portico. La tenda seguirà il profilo dell'apertura (arco o architrave) e potrà essere estendibile solo in senso verticale. Non sono consentiti aggetti. La struttura sarà in metallo e la parte oscurante in tela di colore amaranto. Non sono ammesse altre colorazioni o scritte pubblicitarie. L'eventuale apposizione del logo dell'esercizio, dovrà essere di dimensioni contenute ed approvato dall'Ufficio Arredo Urbano. L'estensione della tenda non potrà superare i 3,5 metri da terra (Allegato L).
- 4 E' vietata l'apposizione di scritte pubblicitarie.
- 5 L'area occupata non potrà essere antistante aperture (porte e finestre) che non siano di pertinenza dell'esercizio (salvo il nulla-osta dei proprietari confinanti di cui all'art. 3).
- 6 L'occupazione di suolo pubblico si può estendere in lunghezza per non più di 12,50 metri lineari e comunque non oltre tre arcate dei portici (Allegato K)
- 7 Tra l'edificio e l'area occupata dovrà essere lasciato un passaggio pedonale pubblico, libero da qualsiasi intralcio, di almeno 3,40 m
- 8 Per gli arredi consentiti si deve far riferimento al successivo art. 13.

ART. 11 - ELEMENTI DI DELIMITAZIONE

- 1 Gli elementi di delimitazione sono ammessi solo in caso di occupazione della sede stradale aperta al traffico veicolare con o senza limiti d'accesso di cui all'art. 4, 5 ed 8 del presente regolamento; mentre non sono ammessi per occupazioni totalmente sul marciapiede o in aree pedonali.
- 2 La delimitazione dell'area occupata sarà realizzata esclusivamente con balaustra metallica in tubolare di acciaio di sezione quadrata, di altezza massima pari a 120 cm, senza alcuna pannellatura, secondo gli schemi tipologici dell'Allegato M. Nel caso di rinnovo di concessioni già rilasciate è consentito il mantenimento dell'altezza già autorizzata fino ad un massimo di 150 cm. Il solo colore ammesso è il grigio antracite; colorazioni, forme e/o materiali diversi potranno essere indicati nei Piani d'Ambito di cui al successivo art. 18 o nei Progetti Unitari di cui al successivo art. 19.
- 3 E' ammessa inoltre la delimitazione con balaustra metallica in tubolare di acciaio di sezione quadrata, di altezza massima consentita pari a 120 cm, con pannellature a tutta altezza, completamente trasparenti in vetro o plexiglas/policarbonato. Nel caso di rinnovo di concessioni già rilasciate è consentito il mantenimento dell'altezza già

autorizzata fino ad un massimo di 150 cm. Colore come al precedente punto 2 (Allegato N).

- 4 La perimetrazione deve essere di norma limitata a tre lati, escludendo il lato rivolto al fronte dell'edificio; tuttavia può essere presa in considerazione una parziale delimitazione su quest'ultimo lato ai fini di rendere più stabile l'intera struttura.
- 5 Del manufatto sarà prodotto un disegno con particolari in scala 1:20.
- 6 Non sono ammesse delimitazioni con fioriere.
- 7 Sulle balaustre di cui ai punti 2 e 3, è espressamente vietata l'apposizione di teli, cannicci, lastre o qualsiasi altra schermatura che possa oscurarne la trasparenza ad eccezione di quelle eventualmente indicate dai Piani d'Ambito o dai Progetti Unitari.

ART. 12 - PEDANE

- 1 Le pedane, ammesse nel caso di installazione delle balaustre di cui all'articolo precedente (per aree concesse ai sensi dell'art. 4, 5 ed 8), dovranno essere realizzate in semplici doghe di legno;
- 2 La quota della pedana deve risultare uguale a quella del marciapiede al cui margine si attesta (Allegato N).
- 3 La pedana deve essere removibile e mai fissata alla pavimentazione sottostante o al marciapiede da cui è delimitata, lasciando liberi i servizi quali pozzetti, bocche di lupo o griglie.
- 4 In nessun caso la pedana può essere posta in occlusione di rampe o parcheggi per disabili.

ART. 13 - ARREDI

- 1 Gli arredi ammessi, da collocarsi obbligatoriamente all'interno dell'area in concessione, sono esclusivamente sedie, tavoli, poltrone o piccoli divani, ombrelloni di colore beige unificato. La collocazione di botti, barriques od altro oggetto consimile all'esterno dei locali dovrà essere autorizzata da parte dell'ufficio arredo urbano in relazione contesto urbano di appartenenza. L'eventuale esposizione di arredi non elencati nella scheda di cui all'art. 2 comma 1.4, saranno da considerarsi non autorizzati.
- 2 Gli arredi dovranno essere preferibilmente di materiale naturale o dall'aspetto naturale e di semplice disegno, preferibilmente di tonalità scura e preventivamente approvate dall'Ufficio Arredo Urbano.
- 3 Della disposizione degli arredi sarà prodotto un disegno con particolari in scala 1:20 che contenga l'indicazione numerica di massima dei singoli pezzi e la loro disposizione.
- 4 Gli arredi proposti dovranno essere preventivamente concordati con l'Ufficio Arredo Urbano, mediante presentazione di depliant, foto o disegni in opportuna scala.
- 5 Non sono ammessi arredi sponsorizzati. Sono vietate l'apposizione di scritte pubblicitarie sugli arredi (con esclusione del nome dell'esercizio), l'installazione di contenitori per la diffusione di materiale pubblicitario e la collocazione di attrazioni ludiche per bambini, nonché di distributori di giochi per bambini, schermi LCD televisivi o similari, ad eccezione di quelle eventualmente indicate dai Piani d'Ambito o dai Progetti Unitari.

- 6 In nessun caso è consentita, ad integrazione degli ombrelloni, l'installazione di teli verticali, abbassabili, raccoglibili lateralmente, o schermi di protezione laterali di qualunque tipo.
- 7 E' fatto divieto assoluto di realizzare ancoraggi di ogni genere, a terra, su pareti, spallette o su altri manufatti, mediante infissione di chiodi, viti, picchetti o similari.

ART. 14 - GAZEBO/DEHOR

- 1 La collocazione di gazebo/dehor è ammessa esclusivamente in aree pedonali (Allegato O).
- 2 Il gazebo/dehor deve essere preferibilmente posizionato non in aderenza all'edificio. La tipologia di gazebo/dehor in aderenza all'edificio dovrà essere autorizzata da parte dell'ufficio arredo urbano in relazione contesto urbano di appartenenza o prevista del relativo Piano d'Ambito o del Progetto Unitario.
- 3 L'area occupata dal gazebo/dehor, di norma, non potrà essere antistante aperture (porte e finestre) che non siano di pertinenza dell'esercizio.
- 4 La profondità dell'area occupata (ortogonalmente all'edificio) non potrà essere maggiore di 4,00 m.
- 5 Il limite dell'area occupata deve distare almeno 5,00 m dal fronte dell'edificio su cui si trova l'attività del richiedente, fatto salvo l'eventuale gazebo/dehor in aderenza come indicato al precedente comma 2 (vedi art. 9).
- 6 La superficie coperta del gazebo/dehor non potrà essere superiore a mq 15, con un'altezza al colmo non superiore a m. 3 salvo diversa previsione del relativo Piano d'Ambito e/o del Progetto Unitario;
- 7 La struttura sarà in acciaio verniciato in grigio antracite. I Piani d'Ambito o il Progetto Unitario di cui ai successivi artt. 18 e 19 potranno prescrivere, dimensioni, colori e/o materiali (acciaio e legno) diversi rispetto ai precedenti commi 4, 5 e 6, al fine di integrare il gazebo/dehor con l'edificio o con il contesto urbano in cui si andrà ad inserire.
- 8 Coperture in tessuto: dovranno essere usati materiali non lucidi, in tinta unita di colore beige. Sono vietati tamponamenti e coperture con teloni in Pvc o materiale analogo. I Piani d'Ambito o il Progetto Unitario potranno prescrivere colori e/o materiali diversi comprese eventuali soluzioni di copertura a lamelle orientabili.
- 9 In nessun caso è consentita, ad integrazione delle coperture, l'installazione di teli verticali, abbassabili, raccoglibili lateralmente, o schermi di protezione laterali di qualunque tipo.
- 10 Non sono ammesse tamponature o altri elementi di delimitazione ad eccezione delle chiusure stagionali previste dallo specifico Piano d'Ambito o dal Progetto Unitario nel rispetto della LRT 65/2014. Le tamponature provvisorie dovranno essere realizzate con materiale rigido trasparente (vetro, plexigals o policarbonato trasparente). All'interno di tali tamponature non è consentita l'installazione di tende o altro materiale similare atto a ridurre od annullare l'effetto della trasparenza richiesto.

ART. 15 - DIVIETI

1 - Non è possibile l'occupazione di suolo pubblico:

- a) sulla sede stradale in corrispondenza delle aree di intersezione e in prossimità delle stesse a meno di 5 ml dal prolungamento del bordo più vicino della carreggiata trasversale (Allegato P);
- b) sui passaggi e attraversamenti pedonali e sui passaggi per ciclisti, nonché sulle piste ciclabili e agli sbocchi delle medesime;
- c) in prossimità e in corrispondenza di segnali stradali verticali di pericolo o di prescrizione, di impianti semaforici in modo da occultarne la vista, nonché in corrispondenza dei segnali orizzontali di preselezione e lungo le corsie di canalizzazione;
- d) allo sbocco dei passi carrabili;
- e) nelle corsie o carreggiate riservate ai mezzi pubblici, nonché negli spazi riservati allo stazionamento e alle fermate;
- f) sulle aree destinate al mercato o su parcheggi adibiti ai veicoli per il carico e lo scarico di merci;
- g) per distributori automatici di prodotti;
- h) in caso di presenza di abuso edilizio nell'unità immobiliare oggetto di richiesta di occupazione. La presente limitazione decade al ripristino della situazione legittima e/o al rilascio della sanatoria edilizia;
- 2 I soggetti dichiarati decaduti ai sensi del successivo art. 21 non potranno richiedere una nuova occupazione di suolo pubblico per un periodo pari alla durata residua della concessione decaduta con un minimo di un anno.
- 3 Non potranno inoltre richiedere l'occupazione di suolo pubblico i soggetti destinatari di almeno tre verbali per violazioni dell'art. 20 del CDS. La limitazione è riferita ai sei mesi successivi all'ultimo verbale.
- 3 E' comunque vietato tutto ciò che non è espressamente autorizzato dall'Amministrazione Comunale come riportato negli elaborati grafici e nella relazione tecnica presentata dal richiedente.

Art. 16 - Tracciamento a terra dell'area autorizzata

- 1- E' fatto obbligo al titolare dell'esercizio richiedente l'occupazione, del tracciamento a terra dell'area autorizzata, da eseguirsi con strisce di larghezza cm 5 in materiale elastoplastico autoadesivo di colore bianco o giallo, da porsi agli angoli dell'area concessa, se la pavimentazione su cui insiste l'occupazione è in asfalto; con altre modalità da concordare se la pavimentazione è in lastre di pietra, marmo o altro materiale.
- 2 Al termine dell'occupazione il richiedente dovrà a propria cura e spesa rimuovere ogni segno e delimitazione utilizzata per il tracciamento dell'area.

ART. 17 - TENDE

- 1 Per le caratteristiche tecniche relative all'installazione di tende solari si rimanda all'art.33 del Regolamento Edilizio ed allo specifico Regolamento di Polizia Urbana.
- 2. Il colore dovrà essere in tinta unita di colore beige o amaranto. Sono vietati tamponamenti e coperture con teloni in Pvc o materiale analogo. I Piani d'Ambito potranno prescrivere colori diversi.

ART. 18 - PIANI D'AMBITO

- 1 In applicazione del presente Regolamento e con riferimento alla bozza di schema allegato, i "Centri Commerciali Naturali" possono presentare proposte di specifici Piani d'Ambito.
- 2 Il Piano d'Ambito deve essere riferito a parti specifiche e riconoscibili del territorio, contenere indicazioni mirate a valorizzare e salvaguardare la particolarità dei luoghi individuati, anche in funzione dei loro valori storico ambientali o per promozione turistica e commerciale. Le disposizioni tecniche specifiche contenute nei progetti d'ambito specificano ed integrano le norme tecniche di carattere generale contenute nel presente Regolamento. L'Amministrazione Comunale, consultate le associazioni di categoria maggiormente rappresentative, valuta la proposta presentata e se ritenuta meritevole l'approva con delibera di Giunta Comunale.
- 3 Per i Piani d'Ambito gli allegati:
 - da "A" a "K" risultano vincolanti per le sole dimensioni minime della carreggiata, della zona pedonale e dei marciapiedi;
 - gli allegati da "M" ad "O" potranno essere derogati in ragione della particolare peculiarità del Piano d'Ambito;
- 4 Le proposte di cui al successivo art. 19 su aree di possibile interesse di un Piano d'Ambito, dovranno essere necessariamente inserite all'interno del Piano stesso.
- 5 L'Amministrazione Comunale si riserva comunque la facoltà di predisporre specifici Piani d'Ambito ove non pervengano proposte da parte degli operatori interessati.

ART. 19 - PROGETTO UNITARIO

- 1 In applicazione del presente Regolamento ed in caso di impossibilità del richiedente a partecipare ad un Piano d'Ambito di cui al precedente art. 18, si potrà attivare la richiesta di uno specifico Progetto Unitario che preveda, in relazione alle particolari caratteristiche dell'edificio e/o del contesto urbano in cui lo stesso è ubicato, modalità progettuali, dimensioni e/o forme diverse rispetto alla tipologia standard prevista dal presente Regolamento.
- 2 Il concetto fondamentale che deve guidare il Progetto Unitario è la qualità e l'estetica derivante dal particolare valore progettuale ed artistico della proposta. Il richiedente dovrà presentare un progetto particolarmente innovativo o artisticamente pregevole le cui peculiarità difficilmente possono essere codificate all'interno del Regolamento. Il mancato rispetto di quanto indicato al presente comma comporta l'inammissibilità della domanda presentata.
- 3 Le disposizioni tecniche specifiche contenute nel Progetto Unitario specificano ed integrano le norme tecniche di carattere generale contenute nel presente Regolamento. Per i Progetti Unitari gli allegati:
 - da "A" a "K" risultano vincolanti per le sole dimensioni minime della carreggiata, della zona pedonale e dei marciapiedi;
 - gli allegati da "M" ad "O" potranno essere derogati in ragione della particolare peculiarità del Progetto Unitario;
- 4 L'Amministrazione Comunale valuta la proposta presentata e se ritenuta meritevole, previo parere favorevole degli uffici di cui al comma 5 dell'art. 1, l'approva previo assenso da parte della Giunta Comunale. Per tali progetti gli uffici si possono avvalere

anche dei pareri delle specifiche commissioni edilizie o del paesaggio in caso di aree vincolate.

- 5 L'eventuale Progetto Unitario in aree interessate da Piani d'Ambito dovrà necessariamente essere approvato all'interno dello specifico Piano.
- 6 Ha valore di progetto unitario anche l'approvazione di un progetto di opera pubblica per la sistemazione di una piazza o altro luogo urbano.

ART. 20 - OBBLIGHI DEL CONCESSIONARIO

- 1 Il titolare della concessione o autorizzazione ha l'obbligo di osservare tutte le disposizioni legislative ed i regolamenti in materia ed eseguire a regola d'arte i lavori connessi all'occupazione concessa. Ha inoltre l'obbligo di:
 - 1.1 rispettare le condizioni e le prescrizioni imposte con l'atto di concessione
 - 2.1 rimettere in pristino il suolo o l'area pubblica al termine dell'occupazione; provvedere a proprie spese al ripristino della pavimentazione stradale e dei manufatti e impianti di proprietà comunale, nel caso in cui i medesimi siano stati danneggiati dall'occupazione;
 - 3.1 ottemperare alle richieste e prescrizioni del comune;
 - 4.1 esibire, a richiesta degli Agenti della Forza Pubblica nonché del personale incaricato dei sopralluoghi e dei controlli, l'atto che autorizza l'occupazione;
 - 5.1 mantenere in condizione di ordine, pulizia, igiene e decoro l'area occupata, anche mettendo a disposizione dell'utenza appositi contenitori per i rifiuti prodotti;
 - 6.1 non arrecare disturbo alla collettività ed intralcio alla circolazione;
 - 7.1 evitare scarichi e depositi di materiali sull'area circostante l'occupazione;
 - 8.1 vigilare per tutta la durata della concessione sulla corretta conservazione di qualsiasi manufatto utilizzato per l'occupazione.

Art. 21 - Revoca – Decadenza

- 1 Il Comune di Livorno ha la facoltà di revocare la concessione del suolo pubblico in qualsiasi momento per motivi discrezionalmente valutati, di superiore interesse pubblico. Al concessionario sarà restituita la parte dell'importo della tassa eccedente l'effettivo periodo di occupazione, senza interessi.
- 2 Il Comune in qualsiasi momento può modificare il provvedimento di concessione eventualmente imponendo nuove condizioni, per motivi di pubblico interesse discrezionalmente valutati.
- 3 Il concessionario decade dal diritto di occupare lo spazio concesso in caso di:
 - 3.1 reiterata inosservanza delle condizioni e/o prescrizioni imposte dall'atto di concessione:
 - 3.2 mancato pagamento della tassa di occupazione spazi ed aree pubbliche (Tosap);
 - 3.3 sub-concessione dell'area oggetto di concessione;
 - 3.4 uso improprio della concessione o il suo esercizio in contrasto con norme e regolamenti vigenti ovvero con quanto prescritto nel provvedimento stesso;
 - 3.5 in caso di presenza di abuso edilizio nell'unità immobiare oggetto di richiesta di occupazione;

- 4 In caso di revoca o decadenza della concessione, o di scadenza della medesima, il titolare deve provvedere a propria cura e spese a rimettere ogni cosa in pristino entro il termine stabilito dal Comune. In difetto, provvede il Comune a spese del titolare.
- 5 Il provvedimento di revoca o decadenza è formulato e comunicato al concessionario nel rispetto delle previsioni contenute nella legge sul procedimento amministrativo (L. 241/90 e s.m.i.).

ART. 22 - NORME TRANSITORIE E FINALI


- 1 Le concessioni di cui al presente regolamento dovranno avere durata certa. Le concessioni temporanee fino ad un massimo di 6 mesi nel corso dell'anno solare, le concessioni permanenti fino ad un massimo di tre anni; entrambe senza possibilità di rinnovo automatico, di rinnovo tacito e di diritto di insistenza, ossia non è possibile riconoscere al concessionario uscente alcuna posizione di vantaggio rispetto al rinnovo della concessione a suo favore. Esclusivamente per le concessioni relative ai Piani d'Ambito ed al Progetto Unitario di cui ai precedenti artt. 18 e 19 la concessione permanente potrà essere rilasciata fino ad un massimo di cinque anni senza possibilità di rinnovo automatico, di rinnovo tacito e di diritto di insistenza, ossia non è possibile riconoscere al concessionario uscente alcuna posizione di vantaggio rispetto al rinnovo della concessione a suo favore. Per uniformare tutte le concessioni del Piano d'Ambito la scadenza dei cinque anni parte dalla data di approvazione del Piano d'Ambito.
- 2 Le concessioni per l'occupazione a carattere temporaneo terminano nell'anno solare di rilascio, e pertanto l'occupazione dello stesso spazio o suolo pubblico per successivi periodi formerà oggetto di un nuovo e distinto provvedimento di concessione.
- 3 Le concessioni per l'occupazione di pertinenza di immobile di proprietà comunale potranno avere durata massima pari a quella già prevista dalla convenzione di affidamento dell'immobile.
- 4 Le concessioni già assentite alla data di entrata in vigore della presente norma rimangono fino alla loro naturale scadenza.
- 5 Le eventuali clausole di rinnovo tacito o automatico dopo la scadenza della concessione debbano intendersi illegittime, per contrasto con l'articolo 16, quarto comma del d.lgs. 59/2010.
- 6 Il concessionario di provvedimenti già assentiti, di durata pluriennale per periodi di occupazione limitati a pochi mesi in ogni anno solare (cd. stagionali), è tenuto a presentarsi presso l'ufficio comunale competente, nei tempi previsti dallo stesso provvedimento, per le formalità riguardanti il pagamento annuale della relativa tassa; diversamente decadrà dalla concessione.
- 7 E' negata la concessione di suolo pubblico nel caso in cui il soggetto non sia in regola con il pagamento della TOSAP per qualsiasi occupazione di suolo pubblico comunale; l'interessato può sanare la propria posizione versando la tassa dovuta comprensiva di interessi e sanzioni entro 15 giorni dal momento di presentazione dell'istanza di concessione o autorizzazione. Trascorso tale termine senza che sia avvenuta la suddetta regolarizzazione, l'istanza viene rigettata.
- 8 Potrà essere consentita la regolarizzazione di strutture non volumetriche già autorizzate ma prive di concessione per mancata richiesta di rinnovo qualora risultino rispettati tutti i requisiti del presente regolamento. Il presupposto della regolarizzazione nasce dal concetto di palese irragionevolezza nel negare un provvedimento divenuto permissibile al momento della nuova richiesta. La doppia attività di smontaggio e

ricostruzione lede parte sostanziale dello stesso interesse pubblico tutelato, poiché per un solo intervento, che sarebbe comunque legittimamente concedibile, si dovrebbe avere un doppio carico di iniziative sia per il cittadino che per la Pubblica Amministrazione con la conseguenza contrastante con il principio di proporzionalità, logicità ed economicità che deve seguire l'attività amministrativa (art. 97 della Costituzione). La regolarizzazione potrà avvenire solo a prova della liquidazione dei pagamenti di cui al precedente comma 7.

- 9 Per quanto non espressamente previsto si fa rinvio alle disposizioni del vigente Regolamento per le occupazioni di spazi ed aree pubbliche e per l'applicazione della relativa tassa (del. C.C. n. 84 del 29.6.1994 e s.m.i.) nonché al vigente Regolamento di Polizia Urbana.
- 10 Il presente regolamento sostituisce integralmente le norme contenute nel "Disciplinare per l'occupazione di suolo pubblico da parte degli esercizi commerciali di somministrazione di alimenti e bevande" di cui alla delibera di G.C. n. 210 del 19.06.2007, e n. 65 del 21.2.2014, con esclusione delle fattispecie di cui al successivo comma 11. Il Piano d'Ambito di via Grande approvato con delibera di G.C. n. 146 del 10.05.2012, come modificato dalla delibera di G.C. n° 65 del 21.2.2014, decade trascorso un anno dalla data di approvazione del presente Regolamento; sono comunque fatte salve le fattispecie di cui al successivo comma 11.
- 11 E' consentito il rinnovo di concessioni in scadenza con l'applicazione delle norme di cui al "Disciplinare per l'occupazione di suolo pubblico da parte degli esercizi commerciali di somministrazione di alimenti e bevande" di cui alla delibera di G.C. n. 210 del 19.06.2007, e n. 65 del 21.2.2014 e del Piano d'Ambito di via Grande approvato con delibera di G.C. n. 146 del 10.05.2012, come modificato dalla delibera di G.C. n° 65 del 21.2.2014, fino al 31 dicembre 2018. Condizione essenziale perchè ciò possa avvenire è che gli arredi e/o materiali utilizzati per l'occupazione di suolo pubblico siano simili a quelli indicati dal presente Regolamento previa verifica da parte dell'ufficio arredo urbano. Al fine di salvaguardare il decoro urbano potranno comunque essere impartite minime prescrizioni di adequamento.
- 12 L'inosservanza delle previsioni del regolamento comporta l'applicazione delle sanzioni di cui al Codice della Strada ove previste, salvo che il fatto non costituisca ipotesi di reato di cui all'art. 633 del C.P. (Codice Penale).


Allegato A

Occupazione di suolo pubblico totalmente sulla sede stradale aperta al traffico veicolare o ZTL (Art. 4.1)



Allegato B


Occupazione di suolo pubblico sulla sede stradale con area di sosta delimitata (Art. 4.2)




Allegato C

Occupazione di suolo pubblico sulla sede stradale con area di sosta delimitata con tipologia parcheggi a spina di pesce (inclinata a 30°, 45°, 60°)


(Art. 4.3)






Allegato E

Occupazione di suolo pubblico su aree pedonali in aderenza all'edificio (Art. 6.1)




Allegato F

Occupazione di suolo pubblico su aree pedonali non in aderenza all'edificio (Art. 6.2)




Allegato G

Occupazione di suolo pubblico totalmente sul marciapiede, in aderenza all'edificio (Art. 7.1)



Allegato H

Occupazione di suolo pubblico totalmente sul marciapiede, non in aderenza all'edificio (Art. 7.2)




AREA CARRABILE

SIAPIEDE


Allegato I

Occupazione in parte sulla sede stradale ed in parte sul marciapiede (Art. 8)



Allegato J Collocazione isolata

(Art. 9)



Allegato K Occupazione sotto i portici (Art. 10)


marciapiede SOTTO PORTICO fioriera ATTIVITA' DEL RICHIEDENTE min. 3,40 ml


rea carrabile

Allegato L

Occupazione sotto i Portci TENDE FRANGISOLE (Art. 10.3)

- La tenda dovrà seguire il profilo dell'apertura (arco o architrave) e potrà essere estensibile in verticale.
- La struttura sarà in metallo e la parte oscurante in tela di colore uniforme amaranto. Non sono ammesse altre colorazioni, loghi o scritte pubblicitarie.
- L'estensione della tenda non potrà superare i 3,5 m da terra






Allegato M

Elementi di delimitazione BALAUSTRA H 120 cm (Art. 11.2)


Struttura in tubolare di acciaio verniciato




FRONTE SEZIONE

Non sono ammesse pannellature a tamponamento della balaustra

Allegato N Elementi di delimitazione BALAUSTRA H 120 cm (Art. 11.3)






Allegato O GAZEBO (Art. 14)


La collocazione del gazebo è ammessa solo in aree pedonali Coperture in tessuto. Non è ammesso l'uso di materiali lucidi

Non è consentita, ad integrazione delle coperture, l'installazione di teli verticali, abbassabili, raccoglibili lateralmente, o schermi di protezione laterali di qualunque tipo.



Allegato P

Divieto di occupazione in prossimità delle intersezioni stradali (Art. 15.1, 15.2)





SCHEMA ALLEGATO

In applicazione dell' art. 18 del Regolamento per l'occupazione di suolo pubblico da parte degli esercizi di somministrazione (Delibera C.C. n° ___ del __.__)

PIANO D'AMBITO	
QUARTIERE	

Approvato con Delibera G.C. n° ____ del __.__.

Sommario

Premesse e Finalità	3
Art. 1 - Ammissibilità occupazione suolo pubblico	
Art. 2 - Aree interessate	
Art. 3 - Modalità di presentazione della domanda di occupazione di suolo pubblico	
Art. 4 - Tipologie d'occupazione	4
Art. 5 - Lato da occupare sugli scali	4
Art. 6 - Elementi di delimitazione	4
Art. 7 - Pedane	4
Art. 8 - Arredi	4
Art. 9 - Gazebo/Dehor	5
Art. 10 - Tende	E
Art. 11 - Divieti , obblighi ed altre prescrizioni	F

PREMESSE E FINALITÀ

PRESCRIZIONI TECNICHE PER L'OCCUPAZIONE DEL SUOLO PUBBLICO

Il presente piano d'Ambito - redatto in applicazione dell'art. 18 del "Regolamento per

l'occupazione di suolo pubblico da parte degli esercizi di somministrazione", che d'ora in avanti sarà abbreviato in "Regolamento Generale" (approvato Delibera C.C. n° del) - definisce i criteri specifici da adottare nella concessione degli spazi pubblici del Quartiere ai fini di valorizzarne i caratteri storici, ambientali e promuoverne le potenzialità turistiche e commerciali.					
1 - Oli Pubblic	- Ammissibilità occupazione suolo tre a quanto indicato all'art. 1 d co possono richiedere l'occupazion re se di interesse solo quelle già co	lel Regolamento pe ne di suolo anche le	e seguenti ulteriori attività:		
A RT. 2	- AREE INTERESSATE				
1 - Le a	aree interessate al presente proget	to d'ambito, sono di	seguito elencate:		
Via		Scali			
Via		Via			
Via		Via			
Via		Scali			
Piazza		Via			
Via		Via			
Via		Via			
Via		Via			
Via		Via			
Piazza		Piazza			
Via		Via			
Via		Via			
Via		Via			
Via		Via			
Piazza		Via			
Art. 3	- M ODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA	DOMANDA DI OCCUPAZ			

ART. 4 - TIPOLOGIE D'OCCUPAZIONE

1 - Per la lunghezza del fronte occupato e per le varie tipologie di occupazione del suolo pubblico per quanto non espressamente riportato al seguente Piano si fa riferimento agli articoli 3-4-5-6-7-8-9-10 del Regolamento Generale.

di presentazione si rimanda agli art. 1 e 2 del Regolamento Generale.

ART. 5 - LATO DA OCCUPARE SUGLI SCALI

1. L'occupazione del suolo pubblico sugli Scali sarà possibile solo sul lato della spalletta del canale (Allegato 1), salvo i seguenti casi:

0	scali	
0	scali	
0	scali	
0	scali	

che sarà autorizzata solo sul lato edificio (Allegato 2). In entrambi i casi l'area occupata potrà avere una profondità massima di (da definire) ml, garantendo una corsia per il passaggio veicolare non minore di 3,50 ml.

ART. 6 - ELEMENTI DI DELIMITAZIONE

- 1 Gli elementi di delimitazione sono ammessi solo in caso di occupazione della sede stradale aperta al traffico veicolare con o senza limiti d'accesso; mentre non sono ammessi per occupazioni totalmente sul marciapiede o in aree pedonali.
- 2 La delimitazione dell'area occupata sarà realizzata esclusivamente (da definire) secondo gli schemi tipologici dell' Allegato 3. Il solo colore ammesso è il (<u>definire il colore</u>); è espressamente vietata l'apposizione di teli, cannicci, lastre o qualsiasi altra schematura che possa oscurarne la trasparenza.
- 3 Del manufatto sarà prodotto un disegno con particolari in scala 1:20.
- 4 Non sono ammesse delimitazioni con fioriere.

ART. 7 - PEDANE

- 1 Le pedane, ammesse nel caso di installazione delle balaustre di cui all'articolo precedente, dovranno essere realizzate in semplici doghe di legno verniciato di (<u>definire il colore</u>);
- 2 La quota della pedana deve risultare uguale a quella del marciapiede al cui margine si attesta.
- 3 La pedana deve essere removibile e mai fissata alla pavimentazione sottostante o al marciapiede da cui è delimitata, lasciando liberi i servizi quali pozzetti, bocche di lupo o griglie.
- 4 In nessun caso la pedana può essere posta in occlusione di rampe o parcheggi per disabili.

ART. 8 - ARREDI

- 1 Gli arredi ammessi, da collocarsi obbligatoriamente all'interno dell'area in concessione, sono esclusivamente sedie, arredi, tavoli della tipologia indicata nell'Allegato 4, in color (*definire il colore*); poltrone o piccoli divani, ombrelloni con telo ombreggiante di colore (*definire il colore*) unificato. (La collocazione di botti o barriques all'esterno dei locali deve esssere opportunamente motivata). L'eventuale esposizione di arredi non elencati nella scheda di cui all'art. 2 comma 4 del Regolamento Generale, saranno da considerarsi non autorizzati.
- 2 Della disposizione degli arredi sarà prodotto un disegno con particolari in scala 1:20 che contenga l'indicazione numerica dei singoli pezzi e la loro disposizione.

- 3 Non sono ammessi arredi sponsorizzati. Sono vietate l'apposizione di scritte pubblicitarie sugli arredi (con esclusione del nome dell'esercizio) e l'installazione di contenitori per la diffusione di materiale pubblicitario. (La collocazione di attrazioni ludiche per bambini, nonché di distributori di giochi per bambini, schermi LCD televisivi o similari, è consentita solo se opportunamente motivata e progettata).
- 4 In nessun caso è consentita, ad integrazione degli ombrelloni, l'installazione di teli verticali, abbassabili, raccoglibili lateralmente, o schermi di protezione laterali di qualunque tipo.
- 5 E' fatto divieto assoluto di realizzare ancoraggi di ogni genere, a terra, su pareti, spallette o su altri manufatti, mediante infissione di chiodi, viti, picchetti o similari.
- 6 In caso di richieste per l'occupazione di spazi collocati sopra parcheggi ipogei o altre proprietà sotto il livello stradale, il richiedente dovrà rispettare quanto previsto dall'art. 1 comma 9 del Regolamento Generale.

ART. 9 - GAZEBO/DEHOR

- 1 La collocazione di gazebo/dehor è ammessa esclusivamente in aree pedonali (Vedi Allegato "O" del Regolamento Generale).
- 2 Il gazebo/dehor deve essere preferibilmente posizionato non in aderenza all'edificio (se motivate possono essere comunque accettate soluzioni diverse).
- 3 L'area occupata dal gazebo/dehor non potrà essere antistante aperture (porte e finestre) che non siano di pertinenza dell'esercizio commerciale.
- 4 La profondità dell'area occupata (ortogonalmente all'edificio) non potrà essere maggiore di (definire) mt.
- 5 Il limite dell'area occupata deve distare almeno 5,00 m dal fronte dell'edificio su cui si trova l'attività del richiedente (vedi art. 9 del Regolamento Generale per particolari situazioni motivate potranno essere previste misure differenti).
- 6 La superficie coperta del gazebo/dehor non potrà essere superiore a mq (definire) con un'altezza al colmo non superiore a m. 3;
- 7 La struttura sarà in materiale da definire tra acciaio o legno verniciato di (<u>definire il</u> colore).
- 8 Coperture in tessuto: dovranno essere usati materiali non lucidi, in tinta unita di colore (<u>definire il colore</u>). (In alternativa potranno essere proposte soluzioni di copertura a lamelle orientabili).
- 9 In nessun caso è consentita, ad integrazione delle coperture, l'installazione di teli verticali, abbassabili, raccoglibili lateralmente, o schermi di protezione laterali di qualunque tipo.
- 10 Non sono ammesse tamponature o altri elementi di delimitazione (ove espressamente previste potranno essere consentite eventuali chiusure stagionali nel rispetto della LRT 65/2014. Le tamponature provvisorie dovranno essere realizzate con materiale rigido trasparente vetro, plexigals o policarbonato trasparente. All'interno di tali tamponature non è consentita l'installazione di tende o altro materiale similare atto a ridurre od annullare l'effetto della trasparenza richiesto.)

ART. 10 - TENDE


1 - Le tende saranno realizzate con teli ombreggianti in materiali non lucidi, in tinta unita di colore (*definire il colore*). Per le caratteristiche tipologiche e per le modalità di presentazione della domanda d'installazione, si rimanda all'art. 33 del Regolamento Edilizio ed allo specifico Regolamento di Polizia Urbana.

ART. 11 - DIVIETI, OBBLIGHI ED ALTRE PRESCRIZIONI

Per i divieti ed obblighi da osservare, i tracciamenti da eseguire, per le norme sulla revoca e decadenza della concessione; per le norme transitorie e finali, si fa riferimento agli specifici articoli del Regolamento generale.

Allegato 1 PIANO AMBITO QUARTIERE


Occupazione di suolo pubblico sugli scali dei Fossi sul lato spalletta (Art. 5)



Allegato 2

PIANO AMBITO QUARTIERE

Occupazione di suolo pubblico sugli scali dei Fossi sul lato edifici (Art. 5)




Allegato 3

PIANO AMBITO QUARTIERE _____

Elementi di delimitazione BALAUSTRA (Art. 6)

Struttura in tubolare di acciaio verniciato indicare il colore





Documento con Enternenti Edir distir Rita 216 no (Pierra e Fina) io N.174/2017 - Data 13/07/2017

Allegato 4

PIANO AMBITO QUARTIERE ______ Elementi di arredo TAVOLI E SEDIE (Art. 8)

SEDIA senza braccioli, a gambe non incrociate, color *indicare il colore*




TAVOLO piano quadrato, a gamba unica, color *indicare il colore*




Oltre ai tavoli ed alle sedie, sono ammesse poltrone, piccoli, divani, ombrelloni con telo ombreggiante colore *indicare il colore*

REGOLAMENTO PER L'OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO

SCHEMA ALLEGATI





Contrassegno Elettronico

TIPO QR Code

IMPRONTA (SHA-256): 53d41c42312c9eb11de3fcfffd4c9d68958bf7aa847adf836a6e9d7d7b9421d5

Firme digitali presenti nel documento originale

SIMONE PEDONESE


Dati contenuti all'interno del Contrassegno Elettronico

Delibera di Consiglio N.174/2017

Data: 13/07/2017

Oggetto: REGOLAMENTO PER L'OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO DA PARTE DEGLI ESERCIZI DI

SOMMINISTRAZIONE E RELATIVA BOZZA DI PIANO D'AMBITO.



Ai sensi dell'articolo 23-ter, comma 5, del D.Lgs. 82/2005, le informazioni e gli elementi contenuti nel contrassegno generato elettronicamente sono idonei ai fini della verifica della corrispondenza al documento amministrativo informatico originale. Si precisa altresì che il documento amministrativo informatico originale da cui la copia analogica è tratta è stato prodotto dall'amministrazione ed è contenuto nel contrassegno.



URL: http://www.timbro-digitale.it/GetDocument/GDOCController?qrc=8a1d3a4476697c57_p7m&auth=1

ID: 8a1d3a4476697c57